

# *Servizio fitosanitario nazionale*

## DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

### Documento n. 79

**Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali del Piano Efficace, di cui all' art. 1, lett. c) del Reg. 2019/827, in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi regolamentati**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	SFC	CFN 3-4/03/2026	12/03/2026	

## **Premessa**

L'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/827 stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti dagli operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante. In particolare, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'obbligo, in capo agli operatori che richiedono l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, di dotarsi di un **Piano Efficace**, da attivare in caso di sospetto o accertamento della presenza di organismi nocivi regolamentati che colpiscono o possono colpire piante, prodotti vegetali o altri oggetti di loro competenza.

Tale obbligo si riferisce alle seguenti categorie di organismi nocivi:

- Organismi nocivi da quarantena dell'Unione;
- Organismi nocivi suscettibili di classificazione provvisoria come organismi da quarantena dell'Unione, per i quali la Commissione europea adotta misure temporanee in relazione ai rischi fitosanitari individuati;
- Organismi nocivi da quarantena rilevanti per zone protette;
- Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP).

Il Piano Efficace costituisce uno strumento di prevenzione e gestione del rischio fitosanitario, finalizzato a garantire che l'operatore professionale sia adeguatamente preparato ad affrontare situazioni di sospetto o conferma della presenza di un organismo nocivo regolamentato.

Esso si inserisce nell'approccio preventivo che caratterizza l'attuale regime fitosanitario unionale e consente l'adozione tempestiva e coordinata delle misure necessarie, sia da parte dell'operatore sia da parte dell'autorità competente, incrementando le probabilità di eradicazione o contenimento efficace e assicurando un elevato livello di tutela della sanità delle piante.

Il presente Documento tecnico ufficiale fornisce indirizzi operativi a supporto degli operatori professionali per la redazione del Piano Efficace, individuando gli elementi minimi ed essenziali che lo stesso deve contenere ai fini della conformità normativa e dell'efficacia operativa.

## **Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.
- Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021.
- Decreto ministeriale 27 luglio 2022 n. 333987 sono stati definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali iscritti al RUOP e autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, ai sensi del Capo VII del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 79	<b>Linee guida</b>
<b>Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi</b>	Pag. 3 di 10

## **Acronimi**

SFN= Servizio Fitosanitario Nazionale

SFC= Servizio Fitosanitario Centrale

SFR= Servizio Fitosanitario Regionale

ON= Organismo Nocivo

OP= Operatore professionale

OPA= Operatore professionale autorizzato all'emissione del passaporto delle piante

## **Procedura operativa**

L'OP redige il documento recante il **Piano Efficace** in forma scritta e conservato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico idoneo a garantirne l'integrità, la tracciabilità e la pronta disponibilità in caso di emergenza, nonché ai fini dei controlli ufficiali.

Esso deve contenere, almeno, le seguenti informazioni e procedure operative, definite in modo chiaro, puntuale e coerente con la normativa vigente, nonché con l'organizzazione dell'autorità fitosanitaria competente, al fine di assicurare la tempestiva attivazione delle misure previste in caso di sospetto o accertamento della presenza di organismi nocivi regolamentati.

### **A. Identificazione dell'autorità competente**

Nell'ambito della propria attività professionale, l'OP, in applicazione dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/2031, è tenuto a notificare senza indugio al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) territorialmente competente qualsiasi sospetto o accertamento della presenza di un organismo nocivo regolamentato.

L'esatta identificazione dell'autorità competente costituisce, pertanto, elemento essenziale del Piano Efficace, al fine di garantire la tempestività della comunicazione e la conseguente attivazione delle misure ufficiali previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il piano deve indicare il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e le relative coordinate di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), per una rapida attivazione dello stesso in caso di emergenza.

A tal fine, si riporta il collegamento istituzionale del SFN, all'interno del quale sono consultabili i recapiti e le sedi del SFC e dei SFR:

<https://www.protezionedellepiante.it/servizio-fitosanitario/>

### **B. Persona di contatto**

L'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/827, alla lettera f), dispone che l'OPA nomini una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente, comunicandone i relativi dati di contatto.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 79	<b>Linee guida</b>
<b>Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi</b>	Pag. 4 di 10

In applicazione di tale previsione e ai sensi del Decreto ministeriale 27 luglio 2022 n. 333987, l'OPA può designare sé stesso o altra persona quale referente responsabile della comunicazione con il SFR territorialmente competente.

I dati identificativi e le coordinate di contatto del soggetto designato al momento dell'autorizzazione devono essere riportati nel Piano Efficace. In caso di variazione devono essere formalmente comunicati al SFR competente.

Il Decreto ministeriale 27 luglio 2022, n. 333987, definisce, inoltre, i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali iscritti al RUOP e autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, ai sensi del Capo VII del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

In particolare, l'articolo 4 del citato decreto ministeriale stabilisce che la figura tecnica nominata responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale competente, in applicazione del Regolamento (UE) 2019/827, debba possedere adeguate conoscenze in materia di normativa fitosanitaria e di commercializzazione vigenti, con riferimento alle specie e alle categorie di vegetali per le quali l'operatore svolge l'attività, e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) possesso di un titolo di studio in materie a indirizzo agrario o forestale;
- b) esperienza professionale pregressa di almeno cinque anni in attività analoga, svolta in qualità di titolare, coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- c) partecipazione a un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il soggetto designato è incaricato di effettuare la notifica al SFR competente in caso di sospetto o accertamento della presenza di organismi nocivi regolamentati, nonché di curare ogni ulteriore comunicazione e adempimento connesso all'attuazione del Piano Efficace.

### **C. Sistema di tracciabilità**

L'articolo 14 del regolamento 2016/2031 identifica le misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente in caso di sospetta o constatata presenza di un organismo nocivo regolamentati al fine di prevenirne la diffusione.

In particolare, il paragrafo 6 stabilisce che: *“Salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, l'operatore professionale ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il controllo di detto operatore sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo.*

*Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve, salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, immediatamente:*

- a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;*
- b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati; e*
- c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti”.*

Documento Tecnico Ufficiale n. 79	Linee guida
<b>Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi</b>	Pag. 5 di 10

Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni sopra citate, il sistema o la procedura di tracciabilità adottati devono essere puntualmente descritti nel Piano Efficace, in quanto elementi essenziali per consentire l'individuazione della probabile origine dell'organismo nocivo regolamentato e la ricostruzione della sua eventuale diffusione lungo la filiera commerciale.

È inoltre opportuno specificare il luogo in cui vengono conservati i dati e/o i documenti utili alla corretta ricostruzione dei movimenti dei prodotti (ad esempio fatture, ddt, registro carico e scarico ecc.) e l'eventuale presenza di sistemi di backup per garantire la conservazione dei dati informatizzati.

Il Piano deve inoltre indicare espressamente la persona o le persone responsabili della gestione del sistema di tracciabilità, specificandone i compiti e le modalità operative.

Ai fini della descrizione del sistema di tracciabilità, l'OPA può fare riferimento alle linee guida tecniche adottate con specifici Documenti Tecnici Ufficiali (DTU) del Servizio Fitosanitario Nazionale, ed in particolare al DTU n. 2 e al DTU n. 78.

#### **D. Contenuto minimo della notifica in caso di sospetto o accertamento della presenza di un organismo nocivo**

Il presente paragrafo fornisce indicazioni operative volte a definire il contenuto minimo delle informazioni da raccogliere e trasmettere ai fini della notifica del sospetto o dell'accertamento della presenza di un organismo nocivo regolamentato al SFR territorialmente competente.

La notifica è trasmessa ai recapiti dell'autorità competente indicati al punto a) del Piano Efficace e deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

1. genere e specie vegetale interessata;
2. varietà, ove pertinente;
3. numero di piante, percentuale di piante interessate ovvero superficie coinvolta;
4. dati di georeferenziazione delle piante o delle superfici interessate; in assenza di tali dati, indicazioni puntuali e dettagliate atte a consentire l'esatta localizzazione dei siti interessati;
5. descrizione dei sintomi o dei segni dell'organismo nocivo osservati;
6. data presunta o accertata di comparsa dei sintomi;
7. informazioni sull'origine dell'unità commerciale interessata, ricavate dal sistema di tracciabilità adottato dall'operatore;
8. materiale fotografico, ove disponibile e pertinente;
9. informazioni sulla destinazione dell'unità commerciale interessata e sulle eventuali spedizioni effettuate, ricavate dal sistema di tracciabilità;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 79	<b>Linee guida</b>
<b>Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi</b>	Pag. 6 di 10

10. eventuali annotazioni su ulteriori elementi ritenuti significativi, quali, a titolo esemplificativo, eventi meteorologici rilevanti, carenze nutrizionali o idriche, trattamenti fitosanitari effettuati o altre circostanze utili alla valutazione fitosanitaria.

Le informazioni fornite devono essere quanto più complete e tempestive possibile, al fine di consentire al Servizio Fitosanitario Regionale una rapida valutazione del rischio e l'adozione delle misure ufficiali previste dalla normativa vigente.

**E. Organizzazione e separazione dei lotti in caso di presenza, sospetta o accertata, di organismi nocivi regolamentati**

Il Piano Efficace deve descrivere la procedura adottata dall'OPA, in caso di sospetta presenza o accertamento di organismi nocivi regolamentati, per l'organizzazione, l'identificazione e la separazione dei lotti all'interno delle proprie strutture produttive, di stoccaggio e di commercializzazione.

La procedura deve garantire:

- la chiara individuazione di ciascun lotto mediante sistemi di identificazione univoca (codice lotto, etichettatura, cartellonistica o sistemi informatici equivalenti);
- la separazione fisica o funzionale dei lotti, in modo da prevenire commistioni, contaminazioni o errori di movimentazione;
- la coerenza tra identificazione del lotto e informazioni registrate nel sistema di tracciabilità aziendale di cui al Punto C;
- la possibilità di isolare tempestivamente uno o più lotti in caso di sospetto o accertamento della presenza di un organismo nocivo regolamentato.

Il Piano deve altresì indicare:

- le modalità operative di gestione dei lotti nelle diverse fasi (produzione, movimentazione interna, stoccaggio, spedizione);
- le misure previste per garantire la separazione dei lotti sottoposti a restrizioni o misure cautelari;
- il personale responsabile della corretta applicazione delle procedure.

L'organizzazione dei lotti deve essere strutturata in modo tale da consentire, in ogni momento, la pronta ricostruzione delle movimentazioni interne ed esterne e l'immediata attivazione delle misure di contenimento eventualmente necessarie.

**F. Misure cautelari immediate per evitare la diffusione dell'ON (prima dell'intervento ufficiale)**

Il Piano Efficace deve contenere la descrizione dettagliata delle procedure che l'OPA intende adottare per l'attuazione di **misure cautelari immediate**, finalizzate a prevenire o limitare la diffusione di un organismo nocivo regolamentato in caso di sospetto o accertamento della sua presenza.

L'OPA è tenuto a adottare tali misure senza indugio, anche in assenza di specifiche indicazioni da parte del SFR competente. Qualora il SFR abbia già impartito istruzioni operative, l'OPA è tenuto a conformarsi alle stesse.

La procedura deve definire in modo puntuale:

- le modalità di applicazione delle misure (luogo, tempistiche, strumenti e materiali necessari);
- i soggetti responsabili della procedura che avranno il compito di: attivare immediatamente le misure cautelari, coordinare il personale coinvolto, registrare le azioni intraprese, raccordarsi con il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Tutto il personale aziendale è comunque tenuto a collaborare nell'attuazione delle misure previste.
- le modalità di registrazione delle azioni intraprese.

Può essere opportuno allegare al Piano un diagramma di flusso che indichi la sequenza logica e operativa delle misure da adottare.

Le misure cautelari possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**1. Determinazione della probabile estensione dell'organismo nocivo**

I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti potenzialmente interessati devono essere individuati e identificati nel più breve tempo possibile, al fine di delimitare l'ambito dell'intervento.

**2. Ritiro immediato dal mercato**

Sospensione della commercializzazione e ritiro dal mercato dei vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sotto il controllo dell'OPA nei quali l'organismo nocivo possa essere presente.

**3. Isolamento del materiale**

Collocazione dei vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti interessati in un luogo idoneo a garantire l'assenza di rischio di diffusione. Tale luogo può consistere in un'area fisicamente separata e protetta oppure situata alla massima distanza possibile da specie ospiti suscettibili. Il sito o i siti individuati per tale finalità devono essere preventivamente indicati nel Piano Efficace (Punto e).

**4. Limitazione dell'accesso all'area interessata**

Adozione di misure atte a impedire l'accesso del pubblico all'area in cui il materiale vegetale è stato immobilizzato.

Il Piano deve specificare le modalità di segnalazione e delimitazione dell'area (cartellonistica, segnaletica, barriere fisiche, nastro di delimitazione o altri strumenti idonei). L'accesso del personale aziendale è consentito esclusivamente previa informazione sui rischi fitosanitari e sulle misure igienico-sanitarie da adottare in entrata e in uscita dall'area.


**5. Verifica di ulteriori specie ospiti**

Esecuzione di controlli visivi e, ove opportuno, di ulteriori esami su altre specie vegetali ospiti presenti nelle strutture aziendali e nelle aree circostanti i cui esiti devono essere puntualmente registrati.

Di seguito una ipotesi di flusso esemplificativo

INIZIO

Accertamento o sospetto fondato di organismo nocivo regolamentato



### **G. Misure per l'eliminazione dell'organismo nocivo**

Le misure di eradicazione o contenimento (trattamenti, distruzione, sanificazione, ecc.) sono attuate esclusivamente secondo le prescrizioni del SFR.

Il Piano deve prevedere una descrizione delle modalità di applicazione e il riferimento della persona responsabile, in particolare deve riportare:

- i **soggetti responsabili** della procedura che avranno il compito di: attivare immediatamente le misure cautelari, coordinare il personale coinvolto, registrare le azioni intraprese, raccordarsi con il SFR.

Documento Tecnico Ufficiale n. 79	Linee guida
Linee guida per l'elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi	Pag. 9 di 10

- Le **modalità di registrazione degli interventi**. Il sistema adottato per la registrazione degli interventi disposti dal SFR deve specificare
  - data e ora di esecuzione;
  - tipologia di misura applicata;
  - lotti o superfici interessate;
  - prodotti o mezzi tecnici utilizzati (ove pertinenti);
  - personale incaricato;
  - personale dotato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per l'eventuale esecuzione trattamenti;
  - eventuali osservazioni operative.
  - Le registrazioni devono essere conservate in modo da garantirne tracciabilità, integrità e pronta esibizione in sede di controllo ufficiale.

- Le **procedure di trattamento**: il trattamento viene attuato secondo le indicazioni del SFR.

Il Trattamento può essere fisico, chimico o biologico e può riguardare vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti, nonché locali, terreno, acqua, suolo, substrati di coltivazione, strutture, macchinari, attrezzature e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati che sono sotto il controllo dell'OPA.

Il Piano deve descrivere le modalità operative di applicazione, le responsabilità interne e le procedure di verifica dell'efficacia dell'intervento, ove richiesto dal SFR.

- I **luoghi destinati alla distruzione del materiale**: il SFR indica il metodo opportuno (triturazione, interrimento, incenerimento, trattamento con acqua calda, ecc.) in modo da evitare il rischio di diffusione. Il Piano deve individuare preventivamente:
  - il luogo destinato alla distruzione del materiale, che di norma coincide con l'area aziendale adibita alla gestione dei residui vegetali;
  - le modalità di trasporto interno del materiale fino al sito di distruzione;
  - le misure di sicurezza e contenimento da adottare durante le operazioni.

- **Gestione dei residui vegetali e dei materiali contaminati**

L'OPA, su disposizione del SFR, adotta tutte le misure necessarie per l'eliminazione dell'organismo nocivo da vegetali, prodotti vegetali, altri oggetti, strutture, terreno, suolo, acqua o ulteriori elementi infestati sotto il proprio controllo.

La procedura deve specificare:

- le modalità di raccolta e movimentazione dei residui;
- le condizioni di stoccaggio temporaneo;

- il trattamento o smaltimento finale autorizzato;
- il responsabile della corretta esecuzione delle operazioni.

### **F. Formazione del personale**

L'OPA si impegna a mantenersi aggiornato sulle problematiche fitosanitarie che possono interessare le proprie produzioni e a garantire un'adeguata formazione all'eventuale personale che lo coadiuva nella verifica dell'assenza di organismi nocivi regolamentati, anche sulla base delle informazioni reperibili sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il Piano Efficace deve essere datato e sottoscritto dall'OPA e aggiornato qualora intervengano modifiche che possono incidere sull'operatività dello stesso.